

Allegato A al verbale

dell'Assemblea Straordinaria dei Soci di Canoaverde aps del 28 maggio 2019

STATUTO DI CANOEVERDE APS

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato CANOEVERDE APS che assume la forma giuridica di associazione. La durata dell'Associazione è illimitata. CANOEVERDE APS è un'associazione ambientalista e pacifista che opera a favore di una società basata su di un equilibrato rapporto tra uomo e natura, per un modello di sviluppo fondato sull'uso appropriato delle risorse naturali ed umane, per la difesa dei consumatori e dell'ambiente, e per la tutela delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico e culturale, del territorio e del paesaggio.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente CANOEVERDE APS, di seguito detto anche Associazione, ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale in Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017: organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. Opera quindi per:
 - promozione dell'uso del kayak/canoa attraverso prove in mare e corsi a vari livelli, anche per persone svantaggiate, tenuti da istruttori qualificati utilizzando attrezzature dell'Associazione;
 - conoscenza e rispetto del territorio e dell'ambiente acquatico, in particolare di quello marino costiero, anche attraverso convegni, pubblicazioni, monitoraggio ambientale, pulizia del litorale e la partecipazione a iniziative per la tutela del paesaggio e dell'ambiente;
 - promozione del territorio attraverso la pratica del kayak/canoa, l'escursionismo e la partecipazione a eventi organizzati da Enti pubblici o altri organismi che perseguano le stesse finalità;
 - sensibilizzazione sul tema della sicurezza in mare; conoscenza e rispetto della normativa sulla navigazione.
2. Le attività dell'Associazione sono svolte - avvalendosi dell'attività dei propri associati - in favore dei propri associati, di loro familiari, o di terzi che vengono assistiti a livello organizzativo e nell'uso e nella gestione delle attrezzature private o sociali.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'adesione di CANOEVERDE APS ad altri organismi è decisa dall'Assemblea Ordinaria dei Soci e tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca da parte dell'Assemblea Ordinaria stessa.

ART. 3 - Attività diverse

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

Sono ammessi a fare parte di CANOEVERDE APS tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento e accettino le regole adottate attraverso lo statuto e i regolamenti. L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, di seguito detti anche soci; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione all'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione e alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

1. Gli associati sono le persone fisiche ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'Organo di Amministrazione. Un consigliere viene delegato a istruire la pratica di adesione, che viene accolta previa consultazione degli altri consiglieri con strumenti digitali.
2. L'ammissione dei nuovi iscritti è deliberata dai membri dell'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'adesione decorre dalla data di accoglienza della pratica di cui al punto 1, ma è valida per l'anno in corso solamente con il versamento delle quote sociali. Indipendentemente dalla data di adesione, negli anni successivi, per essere considerato in regola con il pagamento delle quote sociali il socio deve pagare le quote stesse entro il mese di Marzo. Il mancato versamento delle quote associative entro il mese di Novembre determina la decadenza dall'Associazione.
3. L'Organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
4. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'Organo di Amministrazione per iscritto;
 - mancato rinnovo dell'iscrizione e versamento delle quote associative entro il mese di Novembre;
 - morte;
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

1. Gli associati dell'Associazione, in regola con il pagamento delle quote dell'anno sociale, hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'Associazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di Amministrazione;
 - fruire dei servizi nelle modalità stabilite dal regolamento.
2. Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'assemblea;
 - non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, potrà avvalersi dell'attività di volontariato dei propri associati.

1. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
2. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
3. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
4. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
5. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 8 - Organi sociali

1. Gli organi di CANOEVERDE APS sono:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di Amministrazione
 - Presidente
 - Vicepresidente
 - Organo di Controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Tutte le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di un anno e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni decadono allo scadere dell'anno medesimo. I suddetti incarichi sono svolti gratuitamente.

ART. 9 - Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano di CANOEVERDE APS. Hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare e a essere eletti nell'Organo di Amministrazione tutti i soci iscritti al momento della convocazione, purché in regola con il pagamento della quota sociale. Il diritto di voto ai soci minori è garantito attraverso l'esercizio dello stesso da parte dei genitori o da chi esercita la patria potestà.

Ogni socio ha diritto a esprimere oltre al proprio voto fino a un massimo di 3 voti per delega che rientrano – così come i soci che si esprimono per via telematica - nel conteggio dei presenti.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o, se impossibilitato, da chi ne fa le veci mediante avviso da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo di lettera o mezzo elettronico e con avviso affisso nei locali della sede. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato nominato tra i membri dell'Organo di Amministrazione.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. È Straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È Ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea Ordinaria:

1. è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
2. ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - approva il regolamento interno e l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

L'Assemblea Straordinaria:

1. ha i seguenti compiti:
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
2. è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto e in seconda convocazione con la presenza di un terzo degli aventi diritto, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Se l'Assemblea Straordinaria è convocata per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo è richiesta la presenza di due terzi degli aventi diritto, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti più uno.

In Assemblea Ordinaria e in Assemblea Straordinaria il voto può essere espresso anche per via telematica o con delega, con i vincoli di cui sopra.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono riassunte in un verbale, redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è riportato su apposito libro dei verbali, conservato a cura dell'Organo di Amministrazione. Ogni socio ha diritto di visionare i verbali delle assemblee.

ART. 10 - Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione previsto dal D. Lgs 117/2017 è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di nove eletti tra gli associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Organo di Amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite mezzi elettronici, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario (se necessario per raggiungere il numero minimo) si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - al suo interno, elegge il presidente e il vicepresidente, e assegna tra i suoi membri i ruoli di segretario (incaricato di redigere i verbali delle Assemblee e dell'Organo di Amministrazione e di conservare i libri sociali previsti dal D. Lgs. 117/2017) e di tesoriere (incaricato di preparare i bilanci)
 - amministra l'associazione;
 - con il Tesoriere predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - incarica un suo membro di istruire le pratiche di adesione dei nuovi soci che vengono accolte previa consultazione degli altri membri anche con strumenti digitali e delibera o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente
 - aggiorna e archivia i libri e registri sociali dei quali viene tenuta anche una versione digitale
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11- Il Presidente e il Vicepresidente

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti subito dopo l'elezione da parte dell'Assemblea. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni e può svolgere le funzioni di Segretario.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 – Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.
3. CANOEVERDE APS è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
 - a. quote sociali e contributi degli associati, nell'entità stabilita annualmente dall'Organo d'Amministrazione e approvata dall'Assemblea ordinaria;
 - b. eredità, donazioni e legati;
 - c. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d. contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali;
 - e. entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;

ART. 15– Bilancio d'esercizio, Bilancio sociale, Libri sociali obbligatori

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
5. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
6. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 16 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

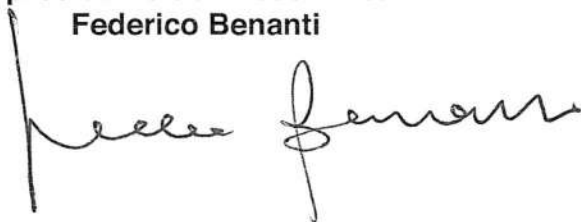
ART. 17 – Statuto e disposizioni finali

1. L'associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Il presente Statuto è approvato in data 28 Maggio 2019 dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

**Il presidente dell'Assemblea
Federico Benanti**

**Il segretario dell'Assemblea
Francesco Corsi**



UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA
4no registrato il 29 MAG. 2019 3334/3
Col pagamento F20 di Euro ESENTE ALLEGATO

ALFONZONABU